



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 7 che disciplina, tra l'altro, gli incarichi di collaborazione affidati a personale esterno all'amministrazione;

VISTO l'articolo 1, comma 9, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal Decreto Legge n. 233/2006, concernente la fissazione del limite di spesa per le amministrazioni statali per il conferimento di incarichi di studio e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione;

VISTO l'art. 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria anno 2008), art. 3, comma 76;

VISTO l'art. 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, recante, tra l'altro, modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il D.M. 7 maggio 2009 recante l'organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2 dell'11 marzo 2008;

VISTA la propria determinazione in data 4 marzo 2009 recante la "disciplina per l'acquisizione di risorse professionali esterne all'Amministrazione";

VISTA la Decisione della CE C(2007)3982 del 17 agosto 2007 che adotta il "Programma Operativo Nazionale *Governance* e Assistenza Tecnica 2007 – 2013" (di seguito anche solo PON GAT) per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" in Italia, nel quale si designa l'Ufficio I, ora Divisione VI, della Direzione Generale

per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, ora Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria (di seguito anche solo DGPRUC), quale Autorità di Gestione del PON GAT;

VISTI gli art. 3, art. 4, comma 3 e art. 46 del Reg. CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sull'opportunità per gli Stati membri di finanziare l'Assistenza Tecnica per un adeguato supporto nella realizzazione dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea;

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione";

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PON GAT, nella seduta del 19 febbraio 2008, ha preso atto del documento "Assistenza tecnica alla Direzione Generale per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari: iter per il conferimento di incarichi ad esperti esterni", predisposto a cura della Direzione Generale per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 16 del 3 ottobre 2008 emanato dal Responsabile della Direzione Generale per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari recante "Disposizioni per la selezione di esperti per l'espletamento di attività di assistenza tecnica nell'ambito del PON GAT";

VISTO il Decreto Direttoriale n. 24 del 22 dicembre 2008 di errata corrige al precedente Decreto, sempre emanato dal Responsabile della Direzione Generale per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di un nuovo atto di indirizzo in materia, in ragione delle innovazioni normative nel contempo intervenute ed al fine di rispondere pienamente alle esigenze di tutte le strutture dipartimentali;

Tanto premesso, emana la seguente direttiva che sostituisce integralmente la precedente del 4 marzo 2009, che pertanto è da intendersi abrogata.

Art. 1

(Oggetto, finalità, ambito di applicazione)

Per le attività di competenza del Dipartimento, possono essere conferiti incarichi di collaborazione a personale esterno, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in conformità con la pertinente normativa nazionale in materia di conferimento di incarichi esterni, previo espletamento delle procedure disciplinate con la presente direttiva, volte anche ad assicurare la selezione a mezzo di valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Per l'esecuzione del PON GAT, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia di fondi strutturali, nonché con le prescrizioni contenute nel suddetto Programma, possono essere conferiti incarichi di collaborazione a personale esterno, previo espletamento delle procedure disciplinate con la seguente direttiva, nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali, volti anche ad assicurare la selezione a mezzo di valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Per il conferimento di tutti gli incarichi esterni è necessaria la presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, ovvero, con riferimento al PON GAT, all'obiettivo di supportare, nelle sue diverse fasi, la gestione dello stesso o a quello di assicurare l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di indirizzo, coordinamento, sorveglianza, supporto e valutazione dell'attuazione del Quadro Strategico Nazionale;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 2

(Procedura di ricerca delle professionalità interne)

La Direzione, il Nucleo tecnico e l'Ufficio di staff (di seguito anche solo "Struttura") che necessita, nell'esercizio delle proprie competenze, del supporto di incarichi esterni, accertata l'assenza di adeguate competenze professionali al proprio interno, provvede ad inoltrare formale richiesta al Capo Dipartimento evidenziando, al contempo, la tipologia di attività da svolgere e le correlate professionalità necessarie.

Tale richiesta viene inoltrata dal competente Ufficio di staff all'Ufficio per gli Affari Generali e le Risorse, al fine di effettuare una ricognizione, nel tempo massimo di 20 giorni, della disponibilità, tra tutto il personale del Ministero, di risorse umane in possesso delle competenze professionali richieste, anche mediante la sua pubblicazione sui siti Intranet del Ministero.

In caso di esito positivo, individuate le risorse idonee e disponibili, il predetto Ufficio di staff provvede a comunicare i nominativi alla Struttura richiedente al fine di consentire la conferma della compatibilità con la richiesta formulata.

Art. 5

(Competenza e formalizzazione dell'incarico)

Ai candidati prescelti verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, non potendosi configurare in nessun caso un rapporto di lavoro dipendente. Resta fermo che l'Amministrazione, in conformità alla disciplina vigente, si riserva il potere di conferire un numero di incarichi inferiore a quello indicato nell'avviso relativo all'avvio della procedura di selezione.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, sottoscritto dall'incaricato e dalla Struttura, in persona del Responsabile o del Dirigente delegato, e, per gli uffici di staff del Capo Dipartimento e per il Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, dallo stesso Capo Dipartimento.

I contratti relativi ad incarichi di prestazione professionale a valere sulle risorse del PON GAT, sono sottoscritti dal Dirigente della competente Divisione della DGPRUC, nell'esercizio delle sue funzioni di beneficiario, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Direttoriale n. 7 del 28 maggio 2008, per tutte le operazioni e progetti cofinanziati dal suddetto PON GAT di cui è beneficiaria la suddetta DGPRUC.

Il contratto deve recare:

1. l'oggetto della prestazione dando atto, altresì, della sussistenza dei presupposti indicati al precedente art. 1 lettere a) e b);
2. le modalità di esecuzione della prestazione;
3. la data di conclusione del rapporto di collaborazione; la prestazione deve avere natura temporanea. Pertanto è indispensabile indicare il termine finale che, per il PON GAT, potrà corrispondere a quello di attuazione dello stesso PON GAT, ferma restando la possibilità, per l'Amministrazione, di risoluzione anticipata dello stesso. Tale possibilità dovrà essere prevista con apposita clausola da inserire nel contratto, con preavviso di almeno tre mesi;
4. il corrispettivo previsto e le modalità di erogazione dello stesso; la determinazione del corrispettivo è strettamente legata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e non è consentita una determinazione forfetaria.

Il corrispettivo concordato deve intendersi onnicomprensivo e, pertanto, deve includere, le ritenute previdenziali assistenziali fiscali a carico dell'Amministrazione, l'onere per l'IVA quando previsto e gli eventuali costi per attività svolte fuori dalla città di Roma. Per gli incarichi a valere sul PON GAT, considerata la sua durata pluriennale, il corrispettivo può essere concordato al netto dei

Art. 3
(Procedura di ricerca degli esperti)

In caso di esito negativo della procedura di cui all'articolo 2, la Struttura provvede a verificare l'eventuale disponibilità di risorse esterne idonee all'incarico, sulla base del titolo di studio, delle competenze, degli anni di esperienza nelle attività specifiche, nonché delle esperienze prevalenti richieste, tra i soggetti che abbiano registrato il proprio *curriculum* presso le seguenti banche dati:

1. Banca Dati Esperti del DPS (<http://sinitweb.tesoro.it/ArchivioEsperti/jsp/Index.jsp>)
2. Banca Dati Esperti PPAA del DFP (<http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/>)

Della procedura di selezione viene data pubblicità con specifici avvisi sul sito Internet Dipartimentale e con eventuali ulteriori forme di pubblicità ritenute di volta in volta necessarie.

Art. 4
(Selezione degli esperti mediante procedure comparative)

La Struttura, al fine di accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste, procede alla selezione di esperti esterni mediante l'esame in via preliminare dei *curricula* estratti dalle suddette banche dati.

L'analisi dei *curricula* sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Capo del Dipartimento, al fine di selezionare coloro che saranno sottoposti a un colloquio con la Commissione stessa.

La Commissione sarà composta da tre Componenti, così scelti:

- a) il Responsabile della Struttura o il Dirigente delegato, che ha avanzato la richiesta di collaborazione esterna, con funzioni di Presidente;
- b) due Componenti da scegliere tra le restanti strutture dipartimentali, le cui competenze siano compatibili con i profili professionali oggetto della selezione. Per le attività inerenti il PON GAT restano esclusi per incompatibilità i Componenti UVER.

La Commissione sarà coadiuvata da un dipendente della Struttura che ha avanzato la richiesta, di Area non inferiore alla III, con funzioni di Segretario.

Al termine dei colloqui sarà data pubblicità sul sito Internet del Dipartimento dell'esito della selezione, indicando l'ordine di preferenza in funzione della migliore coerenza con le caratteristiche richieste.

predetti oneri a carico dell'Amministrazione ed eventuali costi per attività svolte fuori dalla città di Roma.

Ciò premesso si confermano, in linea di massima, i limiti dei compensi annuali (già indicati nella Direttiva del Capo Dipartimento del 18 dicembre 2006, n. 33272), da intendersi al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione:

- Senior fino a € 50.000,00, Junior fino a € 30.000,00.

La determinazione di corrispettivi maggiori potrà essere autorizzata dal Capo Dipartimento, in relazione a specifiche figure professionali puntualmente individuate dalla Struttura richiedente, qualora le condizioni di mercato non consentano il rispetto dei predetti limiti.

L'autorizzazione al pagamento del corrispettivo, o dei suoi ratei, è subordinata alla presentazione da parte dell'esperto di una notula di pagamento controfirmata dal Responsabile della Struttura o dal Dirigente delegato che si avvale della risorsa esterna, corredata da una relazione dell'attività svolta, effettuata dallo stesso Responsabile della Struttura o dal Dirigente delegato.

Nei contratti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato, dovrà, inoltre, essere espressamente contenuta una clausola che ne condizioni l'efficacia al momento della registrazione del decreto di approvazione e di contestuale impegno di spesa, nonché ad eventuali altri vincoli contenuti in ulteriori disposizioni legislative (art. 3, comma 18, Legge 244/2007).

Art. 6

(Adempimenti successivi al conferimento)

Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007, l'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito Internet i provvedimenti con i quali ha conferito incarichi esterni, completi di indicazione dei soggetti percettori, dell'oggetto dell'incarico, del corrispettivo previsto e della durata dell'incarico. In caso di omessa pubblicazione, i contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni sono inefficaci.

Gli incarichi conferiti dalle Amministrazioni devono essere trasmessi, altresì, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

Limitatamente agli incarichi a valere su risorse del bilancio dello Stato, i contratti, debitamente sottoscritti da entrambe le parti, dovranno essere approvati dal responsabile della Struttura competente ed inviati al menzionato Ufficio di staff che ne curerà l'inoltro agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7

(Archiviazione della documentazione - pubblicità)

Copia della documentazione inerente gli incarichi conferiti a soggetti esterni sarà oggetto di archiviazione elettronica su appositi supporti informatici dipartimentali. La presente direttiva sarà pubblicata sul sito Internet dipartimentale.

Roma, 16 LUGLIO 2010

IL CAPO DIPARTIMENTO

